

Il focus

**LEGGE OMOFOBIA
I PREGI E I DUBBI
DEL TESTO ZAN**

Massimo Adinolfi

Fedez ha detto la sua: se il ddl Zan non diventa legge, è per via delle opinioni retrive ed omofobe del centrodestra, e in particolare della Lega. Ma non è che così si capisca benissimo cosa c'è scritto nel ddl. *A pag. 11*

Ecco cosa dice la legge contro l'omofobia e perché divide il Paese

► Il ddl Zan punisce chi istiga alla violenza in base a discriminazioni su sesso e genere ► Ma dubbi dei partiti sull'utilità: la legislazione già condanna i reati basati sull'identità sessuale

**LA TESI DI CHI DICE SÌ:
SOLO GRAZIE
A QUESTA LEGGE
LE VITTIME AVRANNO
A DISPOSIZIONE
UN REATO CON UN NOME**

**ALTRO PUNTO DEBOLE:
LA NORMA METTE
INSIEME SESSO, GENERE
ORIENTAMENTO
SESSUALE
E IDENTITÀ DI GENERE**

Massimo Adinolfi

Fedez ha detto la sua: se il ddl Zan non diventa legge, è per via delle opinioni retrive ed omofobe del centrodestra, e in particolare della Lega. Ma non è che così si capisca benissimo cosa c'è scritto nel ddl, e quali siano i motivi di preoccupazione sollevati da chi non è del tutto convinto del testo in discussione in Parlamento. Siccome si tratta di diritti e di civiltà, facciamo che una conquista di civiltà sia anche condurre un confronto più ragionato: con un'indignazione un po' meno strombazzata e una buona dose di riflessione in più. Proviamoci.

I NODI

In questione sono «misure di prevenzione e contrasto della

discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità». Bisogna fare attenzione: ciò che la legge vuole contrastare non sono le idee o le opinioni, né tanto meno la loro espressione, ma la discriminazione e la violenza. Le idee o le opinioni vengono chiamate in causa solo in quanto istigano la violenza oppure spingono a commettere atti discriminatori. Che cosa però significa istigare? Non è che, siccome le parole sono pietre, ogni volta che si apre bocca si finisce tra coloro che istillano odio e incitano alla violenza? Il ddl Zan parla, al riguardo, di «concreto pericolo»: idee e opinioni devono provocare in concreto, in circostanze determinate, il pericolo che si

inneschino violenze o si compiano atti discriminatori. Dopodiché se e quanto un pericolo sia concreto lo stabilirà, evidentemente, un giudice.

Poiché tra quanti avversano la legge c'è una parte del mondo cattolico, si fa spesso l'esempio di un prete che dal pulpito tuonasse contro gli omosessuali e le loro condotte disordinate. Ebbene, io la capisco così: se quel prete, oltre a tuonare, raccoglie



firme e organizza collette per cacciare a pedate gli omosessuali dagli ospedali e dalle scuole, oppure umilia e addita al pubblico ludibrio, con tanto di nome e cognome, Tizio, Caio o Sempronio, beh: avrà problemi con la legge. Ma se si limita a citare San Tommaso, o la distruzione della città di Sodoma nel libro della Genesi, non avrà motivo, nonostante le sue opinioni retrive e omofobe, di temere i rigori del ddl Zan.

L'UTILITÀ DELLA LEGGE

In ogni caso, la legge è molto chiara nella difesa della «libera espressione di convincimenti ed opinioni», e poiché si tratta di un principio costituzionale sovraordinato, mi sembra difficile che possa bastare una legge per incrinarlo. Che altro? Beh, c'è dell'altro. C'è una domanda circa l'utilità del ddl Zan, che mi sembra ben fondata. Non intendo ovviamente dire che è inutile punire chi istiga alla violenza, né tantomeno aprire un dibattito sulla figura stessa dell'istigazione (che non è una novità: è già presente nel codice). Piuttosto, mi chiedo se l'incitamento

alla violenza per motivi discriminatori, non importa quali, non sia già punibile a legislazione vigente. Non ci sono abbastanza delitti, nel nostro codice penale? Non ci sono abbastanza aggravanti? C'è una lacuna normativa che il ddl Zan viene a colmare? Per come la capisco io, no.

Il senatore Zan, nell'illustrare i contenuti del ddl, ha spiegato tuttavia che grazie alla sua legge le vittime saranno aiutate e sostenute, perché «avranno a disposizione un reato con un nome». È in questione un nome, quindi. Ma non è questione da poco: chiamare le cose col loro nome è importante, ed anzi, storicamente, tutte le battaglie per i diritti degli omosessuali sono state innanzitutto battaglie per il nome, per la presa di parola, per poter vivere senza paura e alla luce del sole la propria sessualità. Il nome è il primo raggio di questa luce. Ma allora il punto su cui ragionare è quanta parte del nostro diritto penale debba assolvere a questa funzione storica e culturale, e in certo senso pedagogica. Se cioè tocchi al codice, e fino a

che punto, non solo sanzionare comportamenti discriminatori, ma promuovere, anche simbolicamente, una cultura dei diritti e dell'uguaglianza. Si possono avere opinioni diverse, in proposito, senza per questo essere retrivi e omofobi, o - si spera - finire in un discorso di Fedez.

Infine: la legge mette insieme sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Non sono la stessa cosa, e non sono la stessa cosa nemmeno i motivi per cui donne, omosessuali o transessuali subiscono violenze e discriminazioni. Riconoscere nella violenza contro le donne un istinto di possesso, di dominio, diverso dall'odio e dal disprezzo che motiva invece la violenza omotransfobica, non significa essere retrivi o avere pregiudizi omofobi, ma fare esercizio di distinzione. Che nella stesura di una legge come nella discussione pubblica costituiscono sempre una conquista di civiltà. Sono la sottile striscia di terra da coltivare, fra l'indignata denuncia e l'ipocrita censura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA